



## **REGOLAMENTO D'AMBITO PER LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

### **PREMESSO**

- che il minore ha diritto di vivere nell'ambito della propria famiglia e che i Servizi Sociali e Sanitari Territoriali, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono garantire tale diritto, rimuovendo anzitutto gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico nei confronti dei genitori ed in mancanza di essi nei confronti dei parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa;
- che all'affido familiare, istituito sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, si potrà ricorrere solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei Servizi Sociali e Sanitari Territoriali;
- che l'affido è da considerarsi sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparatorio in situazioni di crisi e ciò dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia d'origine;
- che per l'affido familiare deve intendersi la collocazione temporanea, anche solo diurna, di minori presso famiglie diverse dalla loro, disposta dal Servizio socio-educativo-assistenziale - dell'Ente Locale e resa esecutiva dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, o dal Tribunale per i Minorenni qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà parentale o del tutore, in presenza delle situazioni previste dall'art. 330 e seguenti C.C. ;
- che per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o qualora non sia possibile l'inserimento in una comunità di tipo familiare e solo in via subordinata in un istituto che abbia sede nel luogo più vicino alla residenza del nucleo familiare d'origine. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

## SI STABILISCE

la regolamentazione dell'affido familiare secondo il seguente articolato programmatico:

### Art. 1

#### Tipologia dell'affidamento familiare

A norma di legge l'affido familiare può essere:

- a) **consensuale**: in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o dal tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.  
Tale controllo è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui alla L. 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia".
- b) **giudiziale** (senza l'assenso dei genitori): tale affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni e si avvale del Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente Locale a provvedere all'affidamento.

Inoltre, in base al tempo e alla durata, può essere:

- **a lungo termine**, fino a due anni, prorogabili, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari molto gravi e complesse;
- **a medio termine**, non più di diciotto mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia d'origine;
- **a breve termine**, per qualche mese (sei – otto mesi);
- **a tempo parziale**, è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del minore, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa.

(Accogliere un bambino in affidamento parziale significa, ad esempio, impegnarsi per un tempo limitato accompagnandolo a scuola facendogli fare i compiti, seguendolo nelle sue attività di gioco).

### Art. 2

#### Beneficiari

Possono beneficiare del servizio di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, prorogabili fino a 21 anni, che si trovano in stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai loro bisogni.

### **Art. 3 Durata**

La durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, anche per gli affidi consensuali, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

### **Art. 4 Cessazione**

L'affidamento familiare cessa con Provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

### **Art. 5 Promozione dell'affidamento familiare**

L'equipe integrata per l'affidamento familiare in collaborazione con le associazioni e reti di famiglie affidatarie attua iniziative di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione al fine di stimolare e far maturare nelle persone singole, nelle coppie e nelle famiglie una cultura dell'accoglienza all'infanzia in situazione di disagio.

### **Art. 6 Affidatari**

Il minore è affidato ad una famiglia (v. nota n.1), preferibilmente con figli minori, a coniugi senza prole, a persone singole anche a parenti.

L'affidatario deve avere raggiunto comunque la maggiore età.

La scelta degli affidatari deve tenere conto delle specifiche esigenze del minore.

**Nota n. 1:** si possono prendere in considerazione anche famiglie di fatto se soddisfano le caratteristiche elencate all'art. 14 del presente regolamento.

### **Art. 7 Diritto del minore**

Nel rispetto della normativa vigente la salvaguardia dei diritti del minore e il rispetto dei suoi bisogni devono rappresentare l'obiettivo **ineludibile** in ogni fase del processo di attuazione dell'affidamento.

## **Art. 8**

### **Obblighi, diritti e impegni degli affidatari**

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Sociale).

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (v. nota n. 2).

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

L'affidatario ha diritto ad essere informato sulle finalità dell'affidamento ed essere coinvolto nelle fasi del progetto.

L'affidatario ha diritto di avere un sostegno individuale e di gruppo non solo nel corso dell'affido ma anche nella fase preparatoria e al momento del rientro del minore nella famiglia d'origine.

L'affidatario ha diritto ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali (asilo nido, scuole dell'infanzia, centri diurni, centri di aggregazione, visite mediche ecc.....).

Gli affidatari svolgono uno specifico ruolo educativo e partecipano alle decisioni degli operatori in merito all'educazione e al trattamento del minore;

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Servizio socio-educativo-territoriale dell'Ente Locale richiede un impegno scritto della famiglia affidataria e di origine (se consensuale) concernente i rapporti tra le due famiglie e tra questi e gli operatori nel rispetto del provvedimento d'affido.

Alla famiglia affidataria compete l'impegno di suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non esistano diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto.

Il Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale affianca la famiglia affidataria nel compito di promuovere e mantenere valido tale rapporto.

Gli affidatari si impegnano inoltre a:

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine;
- partecipare con costanza e coinvolgimento, a precise opportunità d'informazione, sostegno psicologico e sociale, formazione, aggiornamento e collegamento con altre famiglie affidatarie, in particolare è tenuta a partecipare agli incontri del gruppo di famiglie affidatarie organizzato dall'equipe integrata per l'affidamento familiare;

- mantenere sistematico rapporto con gli operatori che seguono l' affido, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Per quanto riguarda i diritti relativi agli assegni familiari, prestazioni previdenziali, astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, permessi per malattia ecc... si rimanda all'art. 38 della L. 149/01.

## **Art. 9**

### **Obblighi, diritti e impegni degli affidanti**

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale richiede un impegno scritto della famiglia affidataria e di origine (se consensuale), concernente i rapporti tra le due famiglie e tra questi e gli operatori, nel rispetto del provvedimento d'affido.

Gli affidanti si impegnano a concordare con gli operatori le modalità, gli orari, la durata degli incontri con il minore nel rispetto delle sue esigenze e della famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale affianca la famiglia naturale nel compito di rispettare e mantenere quanto concordato.

Agli affidanti sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell'autorità che ha emesso il decreto.

Agli affidanti è garantito il sostegno psico-sociale per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido.

Agli affidanti è garantito il ritorno del minore in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

**Nota n. 2:** la L. 149/01 introduce un'importante novità, attribuendo agli affidatari " i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.". Per quanto riguarda l'istituzione scolastica gli affidatari gestiscono in toto i rapporti con la scuola : firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazione alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti. Rientrano invece nella straordinaria amministrazione la scelta dell'indirizzo scolastico dopo la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica. Poteri analoghi hanno nei rapporti con le autorità sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un intervento chirurgico, per una vaccinazione facoltativa o per una interruzione di gravidanza, perché sono interventi che esulano dall'ordinario e comportano alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche.

## **Art. 10**

### **Compiti dell'equipe integrata per l'affidamento familiare**

E' compito dell'equipe integrata d'Ambito per l'affidamento familiare (ai sensi dell'art. 3 del Protocollo approvato dal Comitato di Sindaci dell'Ambito con Delibera n. 1 del 17/03/04):

- promozione dell'approvazione e verifica sull'applicazione del regolamento comunale dell'affidamento familiare;
- sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sul servizio di affido, da realizzarsi in ambito sociale territoriale o sovra-ambito;
- reperimento e selezione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare;

- conduzione dei lavori di gruppo e di un percorso di preparazione delle famiglie disponibili all'affido, anche avvalendosi delle associazioni di famiglie affidatarie che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;
- abbinamento famiglia affidataria – minore, in collaborazione con il Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale competente;
- individuazione dell'equipes territoriali, possibilmente non coincidenti, di sostegno alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria con il minore affidato, con la specificazione delle collegate modalità operative integrate;
- sostegno del nucleo affidatario attraverso incontri di gruppo;
- collaborazione con la banca dati regionale, in relazione all'immissioni ed alla elaborazione periodica dei dati riferiti agli affidamenti;
- verifica e valutazione dell'attività svolta.

L'equipes integrate per l'affidamento familiare di ogni Ambito territoriale si raccordano con gli organi regionali della Magistratura Minorile per i vari adempimenti collegati all'affidamento familiare.

Il servizio accoglie le segnalazioni di tutti i Comuni del territorio compreso nell'Ambito n. 6 e predispose il piano di operatività. **I servizi territoriali inviati** compresi i servizi specialistici che hanno in carico i genitori con difficoltà (DSM , U.O. Dipendenze patologiche, ecc...) **rimangono i referenti per la presa in carico della famiglia di origine.**

Il servizio affido, inoltre può avvalersi:

- di consulenze specialistiche nell'espletamento delle sue attività, qualora si renda necessario. **Particolare cura sarà posta nell'attivare, quando se ne ravvisa la necessità, ogni intervento specialistico (psicoterapia e/o altro) utile a favorire la positiva evoluzione del minore e il buon esito complessivo del progetto;**
- della collaborazione di rappresentanti del volontariato per le attività riguardanti la sensibilizzazione e la pubblicizzazione dell'affido.

### **Art. 11**

#### **Sede dell'equipe integrata per l'affidamento familiare**

La sede dell'equipe è indicata presso il Comune di Fano U.O. MINORI e le funzioni relative alla parte informativa e promozionale potranno essere svolte anche in altre sedi, corrispondenti ai diversi Comuni dell'Ambito, individuate a partire dalle necessità operative.

### **Art. 12**

#### **Compiti del Servizio socio- educativo- assistenziale dell'Ente Locale**

Il Servizio socio-educativo-assistenziale dell'Ente Locale, in collaborazione con le professionalità specialistiche delle rispettive zone, svolge i seguenti compiti:

- a) elabora, per ogni affidamento familiare disposto previo consenso dei genitori e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, un progetto individualizzato, scritto, da comunicare a tutti i soggetti interessati e contenente:
  - analisi della condizione familiare e personale del bambino e le motivazioni che rendono necessario l'allontanamento del bambino dal suo nucleo familiare;

- le modalità, i tempi di attuazione e la presumibile durata dell'affidamento;
  - gli interventi socio-educativo-assistenziali che s'intendono disporre nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del bambino;
  - il tipo e la frequenza dei rapporti del minore con i genitori cui potranno eventualmente partecipare gli affidatari;
  - i momenti di verifica periodica sull'affidamento in atto;
- b) rende partecipe la famiglia affidataria del progetto complessivo sul minore, costruendo insieme ad essa il progetto educativo individualizzato e rendendola corresponsabile nella gestione del percorso d'affidamento;
  - c) informa la famiglia affidataria sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri ad essa riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del bambino;
  - d) sostiene la famiglia affidataria nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minori-genitori;
  - e) eroga il contributo economico agli affidatari sulla base degli atti amministrativi regionali di settore;
  - f) stipula all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria un contratto di assicurazione che copre il rischio di incidenti e danni al minore o che egli provoca a persone e cose;
  - g) informa con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma di affidamento e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia d'origine;

### **Art. 13**

#### **Associazioni e reti di famiglie affidatarie**

Associazioni e reti di famiglie affidatarie svolgono, in collaborazione con i servizi pubblici, attività:

- a) di programmazione e gestione delle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del servizio di affidamento;
- b) di preparazione della famiglia disponibile all'affido rispetto ai problemi dei minori, ai rapporti con la famiglia d'origine, alla collaborazione con le altre famiglie e alla partecipazione a gruppi di famiglie affidatarie;
- c) di sostegno delle famiglie affidatarie;
- d) di sviluppo della crescita della cultura dell'accoglienza.

### **Art. 14**

#### **Reperimento, valutazione e preparazione delle famiglie affidatarie.**

L'art. 1 comma 3 della L. 149/01 prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, promuovano incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone singole che intendono accogliere minori in affidamento.

Per le famiglie che si candidano all'affidamento è previsto un percorso attraverso il quale viene favorita la loro preparazione e viene tracciato un loro profilo, al fine di potere attuare un intervento mirato al bisogno del bambino.

I cittadini interessati si rivolgono per un primo colloquio all'equipe integrata per l'affidamento familiare, allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'affidamento.

E' compito dell'equipe integrata approfondire attraverso colloqui e visite domiciliari la conoscenza sia della situazione socio-ambientale e relazionale nel suo complesso, sia delle capacità affettive, di ascolto, di empatia, delle attitudini e degli orientamenti educativi dei volontari interessati.

Le caratteristiche di massima di cui occorre verificare l'esistenza sono:

- un'età e uno stato di salute sufficientemente adeguati al minore da affidare;
- condizioni di igiene, sicurezza e salubrità sufficienti dell'abitazione ed esistenza di spazi vitali adeguati;
- integrazione nel tessuto sociale di appartenenza;
- esistenza di significativi rapporti con altre figure parentali (nonni , zii, ecc) ;
- presenza ed età dei figli e loro orientamento rispetto all'affido;
- motivazione e disponibilità a ricoprire un ruolo attivo di entrambi i genitori nel caso si tratti di una coppia;
- buone capacità educative ed affettive;
- buon equilibrio psico-sessuale;
- buona flessibilità;
- capacità di riconoscere i propri bisogni e i propri limiti;
- disponibilità e capacità reale ad accettare il minore con la sua storia, i suoi limiti e le sue risorse;
- consapevolezza che il minore proviene da una famiglia che bisogna conoscere e comprendere;
- disponibilità a mantenere rapporti con la famiglia d'origine del minore;
- disponibilità a mantenere rapporti di collaborazione con i Servizi socio-educativo-assistenziali dell'Ente Locale e altre famiglie affidatarie, in particolare rispetto al confronto sugli aspetti educativi.

Valutata positivamente la possibile collaborazione della famiglia, o persona, si concorderà la sua partecipazione al gruppo di famiglie affidatarie, per formarla e prepararla attraverso il confronto con esperienze di affidamenti già realizzati, al fine di mantenere i rapporti in prospettiva di un futuro abbinamento con uno o più minori.

In attuazione dell'art. 1 comma 5 della L. 149/01 che sancisce il diritto del minore a vivere, a crescere e ad essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando non sia possibile la sua permanenza nella famiglia d'origine, si preferirà l'affidamento in una famiglia che sia della stessa etnia o coinvolta nella conoscenza della stessa.

#### **Art. 15**

#### **Banca dati famiglie affidatarie disponibili**

Per ogni famiglia considerata idonea dovrà essere compilata, dagli operatori dell'equipe integrata, una scheda contenente i dati di maggior rilievo desunti dagli incontri con la famiglia o persona volontaria. In questo modo sarà possibile la costituzione di una banca dati delle famiglie affidatarie che dovrà essere costantemente aggiornata e periodicamente verificata, al fine di potere correttamente identificare le risorse a cui attingere.

#### **Art. 16**

#### **Gruppo famiglie affidatarie**



Gli operatori dell'equipe integrata, con competenze specifiche sulla facilitazione e sulla gestione dei processi di gruppo, conducono gruppi di discussione e approfondimento delle problematiche inerenti l'affidamento familiare, la cui partecipazione sarà aperta sia alle famiglie o persone con affidamenti in corso (partecipazione obbligatoria) o conclusi, sia alle famiglie o persone in fase di selezione, con lo scopo di valutare più a fondo la loro disponibilità - capacità e formarle sull'argomento. L'accesso al gruppo non è diretto ma solo su invito degli operatori previo almeno un colloquio di conoscenza.

Il gruppo ha quindi essenzialmente un triplice scopo:

- formazione delle nuove coppie;
- vigilanza e sostegno da parte degli operatori sugli affidamenti in corso;
- auto mutuo aiuto tra le famiglie.

Non si tratta di un gruppo terapeutico.

Inoltre partecipa attivamente o promuove iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione sul tema dell'affidamento familiare e dei problemi minorili più in generale.

### **Art. 17**

#### **Processo operativo del progetto di affidamento**

La preparazione dell'affidamento vedrà coinvolti quindi tutti gli operatori che già lavorano con la famiglia d'origine del minore o con il minore stesso. Oltre all'Assistente Sociale e allo Psicologo possono essere presenti educatori, assistenti domiciliari o altri.

Nel momento in cui tutti gli elementi fanno presupporre l'opportunità di avviare l'affidamento, gli operatori territoriali che hanno in carico il minore (Assistente Sociale e Psicologo) discuteranno con gli operatori dell'equipe integrata l'eventuale abbinamento minore/famiglia affidataria. Si dovrà quindi verificare, attraverso la presentazione della situazione del minore e della sua storia, la reale disponibilità all'abbinamento da parte della famiglia o persona individuata, in modo da consentire ad essa di auto-valutare la propria disponibilità.

Prima di passare all'attuazione concreta dell'affidamento, gli operatori coinvolti devono prevedere tempi e strumenti di preparazione del minore, della sua famiglia, del personale dell'eventuale struttura ospitante e della famiglia affidataria.

Per quanto riguarda il minore, esso deve essere aiutato a compiere il proprio processo di separazione e di distacco e la propria proiezione verso una situazione nuova a lui ignota nei connotati concreti.

Per quanto riguarda la famiglia d'origine essa deve essere aiutata a capire ed elaborare l'allontanamento e separazione dal minore in modo tale che l'affidamento non sia vissuto come atto punitivo, bensì come un aiuto dato in risposta alla sua difficoltà.

Se il minore è in una struttura residenziale, la preparazione deve coinvolgere anche il personale della stessa perché dia messaggi corretti e coerenti con il progetto previsto.

Per quanto riguarda la famiglia o persona affidataria individuata, con questa occorre programmare un congruo periodo di sperimentazione di rapporti, tanto più lungo quanto maggiore è l'età del bambino, prima di procedere al vero e proprio avvio dell'affidamento.

I genitori affidatari possono accogliere fino ad un massimo di due minori, derogabile fino a tre, solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza e comunque senza superare il tetto massimo di sei minori compresi i figli naturali della coppia.

Ad affidamento iniziato va previsto un periodo di particolare sostegno alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine fino a quando la situazione relazionale non avrà raggiunto un equilibrio accettabile di tutti i componenti dei due nuclei.

Gli operatori devono regolamentare e mediare i rapporti tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria, al fine di prevenire ed evitare il più possibile motivi di conflitti tra le due famiglie

che ricadrebbero sul minore e sulle sue relazioni . Durante tutta la durata dell'affidamento gli operatori della sede territoriale del minore dovranno mantenere periodici contatti con la famiglia affidataria, attraverso colloqui e visite domiciliari, per una costante verifica sull'andamento dell'affido, dovranno continuare il sostegno del minore e dovranno inoltre mantenere un costante rapporto con la famiglia del minore, attivando una serie di interventi di supporto finalizzati alla rimozione delle difficoltà che hanno portato all'allontanamento del minore, alla preparazione del suo rientro in famiglia, alla crescita ed acquisizione di nuove capacità genitoriali.

### **Art. 18**

#### **Chiusura del progetto di affidamento.**

L'affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento pertanto non cessa automaticamente allo scadere del termine indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del minore.

Al termine dell'affidamento si devono percorrere le tappe del rientro. Questo deve essere adeguatamente preparato prevedendo una gradualità e predisponendo adeguati sostegni.

La famiglia affidataria, infatti, dovrà essere fatta partecipe delle modalità di reinserimento del minore prefigurate dagli operatori che possono, se positiva per il minore, anche prevedere una continuazione del rapporto, mentre la famiglia d'origine dovrà essere aiutata ad affrontare le problematiche inerenti il rientro del bambino.

Anche il minore dovrà essere sostenuto nell'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e nella ripresa delle relazioni all'interno del suo ambiente originario.

Per ogni affidamento prorogato, o interrotto prima del termine previsto, l'Assistente Sociale che lo ha disposto dovrà inviare specifica relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.

Alla chiusura dell'affidamento è prevista una riunione di verifica tra operatori di territorio, che hanno seguito il minore e la famiglia d'origine, ed operatori che hanno seguito la famiglia affidataria, per compiere una valutazione dell'esperienza. Viene redatto un verbale di tale riunione che resta agli atti delle due équipes.

Ad affidamento concluso si ritiene importante mantenere rapporti con la famiglia affidataria, al fine di valutare la sua disponibilità a nuovi affidamenti e dando ad essa l'opportunità di esprimere e confrontare le proprie valutazioni sull'esperienza fatta.

### **Art. 19**

#### **Assicurazione**

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria l'Ente Locale stipula un contratto di assicurazione che copre il rischio di incidenti e danni al minore o che egli provoca a persone e cose.

### **Art. 20**

#### **Indennità di mantenimento dei minori**

L'art. 5 comma 4 della L. 149/01 “ Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria”.

L'Ente Locale dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, una indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore, mediante l'attivazione dei seguenti interventi:

- AFFIDO FAMILIARE A TEMPO PIENO € 387,00 ;
- AFFIDO DIURNO € 250,00 ;
- AFFIDO POMERIDIANO € 200,00 .

Ogni Comune dell'Ambito Sociale determina all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, l'importo dell'indennità mensili, riferito a ciascuna tipologia di affido, in base alle rispettive disponibilità di bilancio.

Tali quote sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi ecc...) vengono determinate di volta in volta dai singoli Comuni dell'Ambito ,per ogni singolo caso a seconda delle problematicità del minore affidato, su proposta degli operatori che seguono l'affidamento.

In caso di malattie, disabilità psico-fisiche del minore, marcate difficoltà comportamentali e/o di socializzazione, l'indennità di affido familiare a tempo pieno può essere aumentata, su proposta degli operatori che seguono l'affidamento fino ad un massimo del 50% dell'importo dell'indennità stessa.

Per particolari spese sanitarie, scolastiche e sociali necessarie al minore in affido, che esulano dalla ordinaria gestione, è prevista l'erogazione di un contributo economico a fronte delle spese sostenute e documentate dall'affidatario, dietro parere degli operatori che seguono l'affidamento.

Ove se ne riscontri l'opportunità è opportuno curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice Civile.

In tal caso il contributo comunale è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento (lo stesso avviene per eventuali redditi personali del minore), dietro valutazione degli operatori che seguono l'affidamento.

Il trasferimento finanziario alla famiglia affidataria comunque deve avvenire tramite l'Ente Locale.

L'indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul Comune in cui gli stessi avevano la residenza, anche se l'affido familiare viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

## **Art. 21**

### **Validità del regolamento**

Il presente regolamento è valido con decorrenza dalla data della stipula e scade al decadere del protocollo d'intesa.

## **Art. 22**

### **Norme transitorie**

Gli affidi familiari, che i Comuni dell'Ambito hanno in corso prima dell'approvazione del protocollo, rimangono in carico al Servizio indicato nel Provvedimento emesso dall'Autorità

Giudiziaria e per le relative indennità di mantenimento i Comuni possono mantenere, se lo riterranno opportuno, gli importi precedentemente erogati.

-----

# INFORMAZIONI PRATICHE (1)

## ASSEGNI FAMILIARI

In base alla normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 2) il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

## DETRAZIONE D'IMPOSTA

La legge sul *Diritto del minore ad una famiglia* (L. 149/01, art.38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12. DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

## ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE

Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

## TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (*legge 8/3/2000, n. 53; D Lgs n. 151 del 2001*) e la legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (*legge 149/01*) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari – con affidamento pre-adottivo o temporaneo – hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità.

E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino.

- **Per il congedo di maternità:** fino al 6° anno di vita (cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.
- **Per il congedo di paternità:** alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o si deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.

- **Per il congedo parentale:** fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.

Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare.

La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o di affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile. La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino a compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.

**Attenzione:** i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.

## **ASSISTENZA SANITARIA**

Secondo la normativa vigente (*legge 149/01, art. 5, comma 1*) l'affidatario in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria USL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

## SCUOLA

Secondo la normativa vigente (*legge 149/01, art. 5, comma 1*) l'affidatario in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (*art. 19.2deg. comma del DPR n. 416/74*). Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

## ESPATRIO

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmato dai genitori naturali o dal tutore (*legge 1185/67 art. 3*). In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.

La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1/2 mesi di anticipo.

Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (*149/01, art. 5 comma1*) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.

-----

(1) Tratto da: [www.affidare.minori.it](http://www.affidare.minori.it)